ESAME DI STATO

VALUTAZIONE DELLE PROVE D'ESAME

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017 modifica sostanzialmente le modalità di definizione del voto finale dell'esame di Stato. La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo 11 del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto, tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato. La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare, e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove. Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non

possono essere iscritti, nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento sostengono le prove d'esame secondo le modalità previste dall'articolo 14 del decreto ministeriale n. 741/2017, utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato - dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove - ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso, l'utilizzazione di strumenti compensativi non deve pregiudicare la validità delle prove scritte. Per le alunne e gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunne e alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. In particolare, si rammenta che la certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola secondaria di primo grado, soltanto ai candidati che hanno sostenuto l'Esame. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

INTEGRAZIONE dei criteri di valutazione ESAME DI STATO in seguito alla D.A.D (Collegio docenti 29/05/2020)

L'Ordinanza Ministeriale n. 09 del 16.05.2020 **concernente gli esami di Stato del 1° ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/20 e la successiva nota 8464 del 28.05.20** a chiarimento delle OO.MM. 09,10,11 del 16.05.20 , ha introdotto modifiche alla modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal DL 62/17 e dal DM 741/17.

Dall'OM emerge che il processo valutativo che porta al voto finale è da condursi sulla base di TRE ELEMENTI:

1- Scrutinio delle singole discipline, dal quale si ottiene il voto di scrutinio finale
2- Percorso triennale
3- Elaborato finale

E' risultato pertanto necessario definire le modalità per rendere operativi i tre elementi

1 - Scrutinio delle singole discipline:

OM,art.7, c.1 "In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe procede alla valutazione dell'anno scolastico 2019/20 degli alunni di classi terza sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza". Nel corso dello scrutinio verranno considerati i voti inseriti nel registro elettronico.

2 – Percorso triennale

Il voto del percorso triennale si ottiene dalla media tra il voto in uscita del primo anno, il voto in uscita del secondo anno e il voto di scrutinio finale, come al punto 1.

3 – Elaborato finale

Gli alunni delle classi terze trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica un elaborato inerente una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe.

Lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza, è presieduta dal coordinatore di classe o dal docente di Lettere (per le classi prive di coordinatore), o in idonea modalità telematica sincrona

La presentazione dell'elaborato avviene alla presenza dell'intero consiglio di classe presieduto dal coordinatore di classe; i docenti possono porre al candidato domande di approfondimento sull'elaborato stesso.

In caso di mancata trasmissione al Consiglio di Classe dell'elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale.

Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe.

In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell'elaborato inviato dall'alunno secondo i criteri in fasi di elaborazione da parte del Collegio dei docenti;

VOTO FINALE

La valutazione che porta al **voto finale** dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di Classe, terrà conto:

(a) della valutazione dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza nelle singole discipline riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all'anno scolastico 2019/2020;

(b) del percorso scolastico triennale;

(c) della valutazione dell'elaborato e della presentazione orale che formeranno un unico voto secondo i criteri in fasi di elaborazione da parte del Collegio dei docenti;

L'alunno consegue il diploma conclusivo con una votazione in decimi.

Può essere attribuita la lode, con deliberazione all'unanimità del Consiglio di Classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.

Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola e comunicazione mediante il portale ARGO alle famiglie.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAME DI STATO IN DIDATTICA A DISTANZA

Deliberate nel Collegio docenti

1 - Griglia di valutazione ELABORATO SCRITTO

NOME E COGNOME …… CLASSE …….

	criteri	Descrittori	punti
CRITERI GENERALI	**contenuti disciplinari**	1. completezza	… / 8
		2. correttezza / precisione	
		3. approfondimento	
	correttezza dei testi (orali o scritti)	4. lessico specifico	… / 8
		5. forma	
	scelta delle fonti	6. attendibilità	… / 2
		7. varietà	
	competenze tecniche	10. impostazione pagina in formato doc/ leggibilità delle slide in formato ppt	… / 2
		11. coerenza grafica	
		12. Coerenza dei titoli e dei paragrafi / efficacia di effetti e transizioni	
	Mancata consegna dell'elaborato	**l'aunno ha consegnato l'elaborato in ritardo prima dell'esposizione orale** **L'alunno non ha consegnato l'elaborato nei termini indicati e nemmeno entro la data dell'esposizione orale**	…/0
			Punteggio Totale **… / 20**

2 – Griglia di valutazione COLLOQUIO ORALE

NOME E COGNOME ……. CLASSE …….

Voto	4	**5**	**6**	**7**	**8 - 9**	**10**
Esposizione orale e padronanza dei contenuti	L'alunno non si è presentato all'esame. L'alunno non ha comunicato il motivo dell'assenza.	**Dimostra di conoscere in modo** *superficiale solo alcuni aspetti degli argomenti trattati. /incompleto alcuni aspetti degli argomenti trattati.* **Il lessico è inadeguato.**	**Espone il proprio percorso e fa i collegamenti necessari con l'aiuto degli insegnanti.**	**Espone il proprio argomento autonomamente in modo semplice, utilizzando un lessico adeguato.**	**Dimostra conoscenze ampie esponendole con un lessico** *adeguato/appropriato.*	**Elabora il discorso in modo originale e autonomo, stabilendo collegamenti in modo costruttivo ed utilizzando un lessico articolato.**
Abilità tecnico-espressive	L'alunno, dopo essergli stata comunicata una nuova data, non si è presentato all'esame.	**Si esprime con difficoltà negli ambiti che gli sono più congeniali** *anche/ solo* **se guidato.**	**Si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali.**	**Si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali in modo chiaro.**	**Si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali con** *sicurezza / padronanza.*	**Si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali con originalità e padronanza.**

3 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO FINALE

A Valutazione del terzo a.s. sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta in presenza e a distanza (1/3) 5%
B. Valutazione dell'elaborato e della presentazione orale, mediante l'attribuzione di un unico voto che tenga cont o di entrambi (1/3) 10% elaborato scritto; 15% esposizione orale;
C. Valutazione del percorso triennale tenuto conto del processo formativo e della progressione degli apprendimenti nel corso dei tre anni (1/3): 25% media artimetica classe 1°, 25% media aritmetica della classe 2°, media aritmetica della classe 3° 20%

4 - INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO FINALE

NOME E COGNOME …….. CLASSE …….

Nel corso del triennio il/la candidato/a ha partecipato in modo (1)_____ alle attività scolastiche, evidenziando un processo di apprendimento (2)_____ e raggiungendo un livello (3) _____ dei traguardi formativi e cognitivi previsti nel curricolo.

	10	9/8	7	6	5
1	assiduo e costruttivo	regolare ed interessato	alterno *e /o* settoriale	discontinuo	scarso
2	autonomo e efficace	Coerente *e/o* funzionale	funzionale	sufficiente	inadeguato
3	avanzato	buono	intermedio	essenziale	carente

PROPOSTA DI VOTO

10 e lode	10	9	8	7	6	5